

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 9 AGOSTO 2013

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E QUALITÀ DEL LAVORO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione esercita le competenze legislative previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali e promuove le intese istituzionali finalizzate alla tutela della dignità e della sicurezza delle condizioni di lavoro, al contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti pubblici e privati.

Art. 2

(Azioni di sistema)

1. Per il perseguimento dei fini previsti dall'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove l'affermazione, il rafforzamento e l'innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - b) assicura il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
 - c) coordina, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della

qualità del lavoro) le attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate Asl, e degli enti pubblici, assicurando un'uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive nel territorio regionale;

d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello nazionale;

e) realizza le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;

f) promuove accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;

g) assicura, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi.

Art. 3

(Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, supporta tramite il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Sirp, l'integrazione e lo scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base di specifiche intese preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Regione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 81/2008.

3. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 4

(Anagrafe dei cantieri)

1. La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro il costante aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche periodiche, previste nell'allegato VII del decreto legislativo 81/2008.

2. Per promuovere l'uniforme applicazione delle norme e l'efficiente coordinamento delle attività di vigilanza, la Regione definisce, con provvedimento del Comitato regionale di coordinamento previsto nell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, le modalità di accesso e di consultazione telematica delle rilevazioni del Sirp da parte degli organismi paritetici territoriali.

3. Nella definizione dei piani regionali di prevenzione, la Regione tiene conto del quadro aggiornato dei rischi e delle attività di vigilanza risultante dalle rilevazioni trasmesse ed elaborate dal Sirp.
4. Nel rispetto dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell' 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) la copertura dei costi di gestione dei servizi previsti nei commi 1, 2 e 3 è integrata con risorse regionali, se disponibili in bilancio.
5. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 5

(Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro è istituito, presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione, di seguito denominata Arlas, lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro, al quale possono iscriversi le aziende per accedere, in via telematica, ai servizi informativi previsti nel comma 2.
2. Lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro fornisce assistenza ai soggetti pubblici e privati, che ne fanno richiesta in ordine:
 - a) agli adempimenti e alle procedure amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
 - b) agli avvisi pubblici per l'erogazione di incentivi e di contributi per l'innalzamento, su base volontaria, degli standard di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nel territorio regionale;
 - c) alle iniziative destinate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
3. L'Arlas, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle imprese che adottano codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 6

(Attività di formazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:
 - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico, per favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso:
 - 1) il finanziamento di percorsi formativi dei docenti, di ogni ordine, per acquisire le competenze culturali, pedagogiche e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di educazione dei discenti in ordine alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 2) il finanziamento di progetti formativi di promozione ed educazione alla sicurezza a favore degli scolari e degli alunni delle scuole primarie e secondarie, nonché degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell'università;
 - 3) il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti;

b) promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in ordine alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

1) cofinanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di nuovi assunti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di seguito denominati Ccnl, e dai contratti collettivi regionali di lavoro, di seguito denominati Ccrl, oppure proposte dagli organismi bilaterali promossi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale;

2) finanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di nuovi assunti con contratti di apprendistato, anche mutuando l'esperienza maturata nel settore edile dal format "16 ore" previsto nel Ccnl del settore, nonché quelle indicate nell'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) siglati ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 e dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 81/2008;

c) promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale e di sito, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, degli operatori delle Asl, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e di regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;

d) finanzia secondo il regime "de minimis" i progetti di investimento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro presentati dalle piccole, medie e micro imprese, nonché dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni facenti parti del comitato previsto nell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, dalle parti sociali e dai consorzi di gestione previsti nell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale);

e) finanzia l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le università, le associazioni, le organizzazioni sindacali, i consorzi di gestione previsti nell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16/1998, le fondazioni e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa la stipula di apposite intese;

f) finanzia progetti di monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, proposti dal Comitato previsto nell'articolo 24, comma 2 della legge regionale 14/2009;

g) promuove, d'intesa con gli organismi bilaterali, se costituiti, oppure d'intesa con le parti sociali, codici etici di condotta, di buone prassi ed accordi aziendali che orientano i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Giunta regionale adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.

3. All'attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 7

(Attività di promozione, comunicazione ed incentivazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:

a) realizza e finanzia campagne informative e azioni di sensibilizzazione, rivolte ai cittadini, alle imprese ed agli operatori del settore, anche attraverso la realizzazione di documentari audiovisivi;

- b) coordina le attività di informazione e di formazione promosse dal Comitato previsto nell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
 - c) promuove, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi o il cofinanziamento di iniziative, oppure la eventuale concessione di crediti di imposta, i progetti di adeguamento alla vigente normativa di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti produttivi, delle strutture destinate ad erogare servizi pubblici, delle scuole e degli uffici pubblici.
2. La Giunta regionale adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.
3. All'attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 8 (Criteri di premialità)

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle opere previste dall'allegato XI del decreto legislativo 81/2008, le amministrazioni aggiudicatrici considerano, in via prioritaria, la possibilità di prevedere analisi specifiche dei costi in funzione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. La Regione promuove ed incentiva il miglioramento delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 81/2008.
3. Per l'attuazione del comma 2 sono considerate inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:
- a) l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati a livello nazionale od internazionale, oppure di codici etici o di altri strumenti di definizione del programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro, in osservanza ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
 - b) la definizione di organigrammi e di controlli preventivi delle attrezzature diretti a garantire l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 9 (Disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei contratti stipulati con gli affidatari di lavori, di servizi e di forniture, espressa clausola di risoluzione:
- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
 - b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
 - c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Per garantire il raggiungimento dello specifico interesse pubblico di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro è fatto obbligo:
- a) nel quadro dei compiti delineati dall'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/2006, al direttore di cantiere, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile della sicurezza, se previsto, di redigere apposita relazione, previo parere dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituiti

territorialmente dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del Ccnl maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in ordine all'osservanza dei piani di sicurezza ad opera dell'appaltatore, anche per avanzare le proposte previste nell'articolo 131, comma 4, del decreto legislativo 163/2006, oppure segnalare la ricorrenza di gravi violazioni oppure le ipotesi di recidiva nell'osservanza dei suddetti piani;

b) al responsabile del procedimento di motivare congruamente la valutazione effettuata, previo contraddittorio con l'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 163/2006, in relazione allo stato dei lavori e alle conseguenze rispetto alle finalità dell'intervento;

c) alla stazione appaltante di motivare congruamente sulle ragioni che portano all'accoglimento oppure al rigetto della proposta di risoluzione avanzata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 163/2006.

3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche al subappalto, se compatibili.

Art. 10

(Potenziamento delle attività di controllo ed incentivi per la responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 81/2008.

2. Per agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione promuove l'adozione di buone prassi e di modelli di gestione della sicurezza aziendale idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

3. All'attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 11

(Disposizioni in materia di concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni)

1. La concessione, da parte della Regione, di contributi, incentivi o altre agevolazioni di competenza regionale è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione che attesta il rispetto delle norme in materia di regolarità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche per via telematica. Il contributo è concesso sulla base dell'autodichiarazione del richiedente. Gli enti erogatori prevedono espressamente la revoca del contributo degli incentivi o delle altre agevolazioni concesse, se gli enti di controllo comunicano gli accertamenti delle violazioni delle norme in materia di regolarità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a carico del beneficiario.

2. I destinatari di provvedimenti revocatori, adottati ai sensi del presente articolo, non possono presentare istanza, né comunque accedere a contributi, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni erogati dalla Regione nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.

3. I termini previsti nel comma 2 sono ridotti ad un anno, se i destinatari di provvedimenti revocatori acquisiscono, successivamente alla violazione, l'iscrizione nel registro delle imprese prevista nell'articolo 5, comma 3.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge stabiliti in 500.000,00 euro (cinquecentomila/00), si provvede con apposito stanziamento, nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1

Comma 1

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 117

Comma 3: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Note all'art. 2

Comma 1 lett. a)

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 30: “Modelli di organizzazione e di gestione”.

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."

Comma 1 lett. c)

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro".

Art. 24: "Qualità e sicurezza del lavoro. Comitato regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo".

Comma 2: "2. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2008."

Note all'art. 3

Comma 1

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2

Art. 8: "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro"

Comma 3: "3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Comma 2

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 8: "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro"

Comma 4: "4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze".

Note all'art. 4

Comma 1

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota all'art. 2.

Art. 24 comma 2 già citato nella nota all'art. 2.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 99: "Notifica preliminare".

"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza".

Comma 2

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota all'art. 2.

Art. 24 comma 2 già citato nella nota all'art. 2.

Comma 4

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 13: "Vigilanza".

Comma 6: "6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL“.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell' 11 aprile 2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo“.

Art. 3

Comma 1: "1. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica“.

Note all'art. 5

Comma 3

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 30 già citato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 6

Comma 1 lett. b)

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 34: "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi“.

Comma 2: "2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente“.

Comma 3: "3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626“.

Art. 37: "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

Comma 2: "2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Comma 1 lett. d)

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota all'art. 2.

Art. 24 comma 2 già citato nella nota all'art. 2.

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 16: "Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale".

Art. 4: "Funzione dei Consorzi".

Comma 3: "3. In particolare i consorzi A.S.I.:

- a) progettano e realizzano le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché attrezzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;
- b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi;
- c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali;
- d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli all'agglomerato medesimo.

Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio A.S.I. ad un Consorzio o Società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio A.S.I., con quote di minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*. I Consorzi A.S.I. non possono stipulare il contratto di trasferimento del suolo se l'acquirente non si impegna contestualmente ad aderire al Consorzio di gestione costituito o che sarà costituito;

e) effettuano qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e curano la realizzazione di progetti in favore delle imprese industriali nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di «qualità totale»;

f) curano la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente".

Comma 1 lett. e)

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 già citata nella nota al comma 1 lett. d)

Art. 4 comma 3 già citato nella nota al comma 1 lett. d).

Comma 1 lett. f)

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota all'art. 2.

Art. 24 comma 2 già citato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 7

Comma 1 lett. b)

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota all'art. 2.

Art. 24 comma 2 già citato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 8

Comma 2

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 30 già citato nella nota all'art. 2.

Comma 3 lett. b)

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 69: "Definizioni"

"1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro".

Art. 70 : "Requisiti di sicurezza"

"1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente

alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

- a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell' articolo 70.

Art. 71: "Obblighi del datore di lavoro"

"1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in

relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ;
- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termini di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o TARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e TARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per

l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11".

Art. 74: "Definizioni"

"1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi".

Note all'art. 9

Comma 1 lett. a)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Art. 131: "Piani di sicurezza"

Comma 3: "3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza".

Comma 1 lett. b)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già citato nella nota al comma 1 lett. a).

Art. 135: "Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione"

Comma 1: "1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto".

Comma 2 lett. a)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già citato nella nota al comma 1.

Art. 131 comma 3 già citato nella nota al comma 1.

Art. 131 già citato nella nota al comma 1.

Comma 4: " Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso".

Comma 2 lett. b)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già citato nella nota al comma 1.

Art. 135 "Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione"

"1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto".

Comma 2 lett. c)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già citato nella nota al comma 1.

Art. 135 già citato nella nota al comma 2 lett. b).

Note all'art. 10

Comma 1

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 11: "Attività promozionali"

Comma 7: "In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

